

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro deliberazioni di Consiglio N. 38

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024.

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 20:30, nella sala comunale, a seguito di convocazione disposta nelle forme di legge si è riunito il Consiglio, in sessione ordinaria.

Risultano:

		Presente/Assente
Festa Roberto	Sindaco	Presente
Giaiot Lucia	Vice Sindaco	Presente
Gregorat Riccardo	Consigliere	Presente
Mucchiut Luca	Consigliere	Assente
Sampietro Valeria	Consigliere	Presente
Battistutta Paolo	Consigliere	Presente
Zamparo Tommaso	Consigliere	Presente
Magrino Andrea	Consigliere	Assente
Tarantino Ascanio	Consigliere	Presente
Buset Rudi	Consigliere	Presente
Vittor Massimo	Consigliere	Presente
Zulian Laura	Consigliere	Assente
Amoruso Marianna	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Barbini Alessia.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Festa Roberto nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge Regionale n. 17 del 17 novembre 2022, la quale ha istituito l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA);

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2022 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'annualità 2023;

VISTO:

- L'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente";
- [--_Hlk122331656--]L'art. 14 della L.R. 17/2022 che prevede "l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- L'art. 14 della L.R. 17/2022 che prevede "l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- La circolare n. 4/STL/2023 dd. 9/11/2023 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia la quale chiarisce che le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2022.

CONSIDERATO CHE l'Art. 9 della L.R. 17/2022 dispone:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del

- consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere invariate le aliquote ILIA 2024 confermando le aliquote ILIA vigenti nell'anno 2023;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal responsabile del Servizio Tributi Associato e dal responsabile dell'area economico finanziaria del Comune di Aiello del Friuli ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174 e convertito nella Legge n.213/2012;

Il Sindaco Festa procede nella spiegazione del contenuto della deliberazione.

In assenza di interventi, Con n. 10 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti:

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, seguendo la classificazione di cui all'art. 9 della L.R. 17/2022, le seguenti aliquote ILIA per l'anno 2024, confermando le aliquote ILIA vigenti nell'anno 2023:
 - 1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota pari al 5,00 per mille con detrazione di euro 200,00; la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);
 - 2. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022: aliquota d'imposta pari allo 7,6 per mille;
 - 3. per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al punto 2: aliquota d'imposta pari allo 7,6 per mille;
 - 4. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo "0" zero per mille;
 - 5. terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
 - 6. aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille;
 - 7. fabbricati strumentali all'attività economica: aliquota pari al 7,6 per mille;

- 8. immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 7,6 per mille;
- 2) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- 3) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, come richiamato dal comma 2, art. 14 della L.R. 17/2022, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, con separata votazione, con n. 10 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della Legge Regionale 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni.



AREA FUNZIONI TRASFERITE SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024

N. del. 2023/3

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Aiello del Friuli, lì 21 novembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO MILENA SABBADINI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



AREA FUNZIONI TRASFERITE SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024

N. del. 2023/3

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Aiello del Friuli, lì 21 novembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.TO ALESSIA BARBINI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Festa Roberto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Il Vice Segretario comunale

F.to dott.ssa Barbini Alessia
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 19/12/2023 al 02/01/2024, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Aiello del Friuli, lì 19/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to dott.ssa Barbini Alessia Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Aiello del Friuli, lì 14/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività F.to dott.ssa Barbini Alessia Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Aiello del Friuli, lì

Il Responsabile del Procedimento